

Avv. FRANCESCO PALADIN



TRIBUNALE DI VENEZIA
DI LAVORO
Gen. N. 285/13
R. Gen. 426/12
Rep.
Cron. 2676

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 17/4/2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 426/12 RG (porta riunita n. 1082/12 RG) avente ad oggetto: " risarcimento danni - opposizione d.i. n. 159/12 – RG 394/12 "

TRA

MATTIUZZO S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dagli Avvocati Romeo Bianchini e Pierpaolo Favaron presso il cui studio è elettivamente domiciliata,

- **ricorrente/opponente**


E

T. P. – rappresentato e difeso dall'Avvocato Francesco Paladin ed elettivamente domiciliato presso SLAI COBAS,

- **resistente/opposto**

IN FATTO E IN DIRITTO

Letto il ricorso depositato in data 24 febbraio 2012 con il quale la **MATTIUZZO S.r.l.**, come sopra in epigrafe indicata, chiede: in principalità e nel merito: 1) per le ragioni di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità del resistente per i danni occorsi all' automezzo targato CY 216 ER ed alla merce ivi stivata, condannarsi quest'ultimo a rifondere alla società **MATTIUZZO S.r.l.** la corresponsione di € 27.334, 62 oltre interessi e rivalutazione monetaria da quando dovuti al saldo effettivo, ovvero quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia in corso di causa;



letta la memoria depositata in data 25 maggio 2012 con la quale il signor P~~...~~ T~~...~~, contestando quanto dedotto dalla società ricorrente, chiede: in via principale: 1. Rigettarsi integralmente in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto il ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso da parte avversa rigettandosi comunque ed in ogni caso ogni domanda proposta dalla ricorrente nei confronti del convenuto P~~...~~ T~~...~~ in quanto nulla e/o inammissibile e/o prescritta e/o oggetto di decadenza e/o infondata, sia in fatto che in diritto; in via subordinata: 2. Si chiede, in ipotesi di accoglimento del ricorso promosso da parte avversa, che il signor Giuce del lavoro voglia rideterminare gli importi dovuti dal convenuto alla ricorrente, tenuta anche in considerazione la corresponsabilità della ricorrente nei fatti di cui è causa. Spese, diritti ed onorari integralmente rifusi;

letto il ricorso (n. 1082/12 RG) depositato in data 9 maggio 2012 con il quale la società ricorrente propone opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 159/2012 e 234/2012, chiedendo: 1) in via principale per le ragioni di cui narrativa e ai punti 1 e 2 in diritto, dichiararsi che nulla è dovuto al signor P~~...~~, e per l'effetto annullarsi e/o revocarsi i decreti ingiuntivi nn. 159/2012 e 234/2012; 2) in via subordinata per le ragioni in cui in narrativa ed al punto 3 in diritto, dichiararsi che nulla è dovuto in relazione alle ore di assenza del dipendente e per l'effetto annullarsi il decreto ingiuntivo n. 234/2012;

Letta la memoria depositata in data 5 ottobre 2012 con la quale il lavoratore resistente, contestando quanto dedotto dalla società ricorrente, chiede, previa conferma dell'esecutorietà dei decreti ingiuntivi opposti: 2) in via principale, rigettarsi in quanto infondata per le ragioni di cui in premessa, l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermarsi i decreti ingiuntivi opposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari;

visto il proprio provvedimento con il quale in data 5 febbraio 2013 è stata disposta la riunione delle cause n. 426/12 RG e 1082/12 RG;

letti i documenti allegati ai rispettivi atti introduttivi, l'interrogatorio libero del ricorrente e le deposizioni testimoniali assunte (vd. Udienza del 5/2/2013);

lette le note conclusive depositate da entrambe le parti;

sentiti i procuratori delle parti all'odierna udienza di discussione del 17/4/2013, la causa in detta udienza viene decisa come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte:

I ricorsi proposti dalla MATTIUZZO S.r.l. sono infondati

Quanto alla domanda di risarcimento danni si osserva:

- deduce la società ric che: in data 4/11/2011 alle ore 13.00 in località Zugliano il P^l , alla guida dell'auto mezzo targato CY 216 ER composto da una cabina motrice e da un carro semirimorchio, stava effettuando il trasporto di un rullo di laminato di metallo lungo circa mt. 7,5 e del peso di circa ton. 70, che era stato caricato nello stabilimento della METINVEST TRAMETAL S.p.A. In San giorgio di Nogaro (UD) con destinazione lo stabilimento della RIF S.p.A. In Basaldella (UD); si trattava di una giornata di pioggia e il manto stradale era bagnato; giunto in prossimità di un semaforo, circa un chilometro prima del cavalcavia sull'autostrada ed a circa quattro chilometri dallo stabilimento RIF S.p.A., il P^l che procedeva alla velocità di 58 Km/h frenava bruscamente ed in conseguenza della brusca interruzione di marcia il carico si spostava violentemente in avanti fuoriusciva dalle sponde del rimorchio e andava a colpire la cabina motrice; il violento impatto causava il danneggiamento del semirimorchio, lo sfondamento della cabina motrice ed il blocco dell'automezzo sulla strada; sul luogo del sinistro intervenivano due gru per effettuare il trasferimento del rullo dal rimorchio sinistrato ad altro rimorchio ed appositi mezzi di traino per condurre l'automezzo al centro di assistenza più vicino;

- deduce la società ricorrente che il P^l è responsabile dei danni subiti dalla stessa per non essersi assicurato al momento del carico che la bobina fosse messa in sicurezza ovvero per non aver informato la ditta delle modalità di carico; in particolare l'autista durante le operazioni di caricamento del mezzo avrebbe dovuto dare indicazioni agli operatori addetti al carico merci sulle corrette modalità di stivaggio e vigilare direttamente sulle operazioni di carico; il semirimorchio in uso al dipendente al momento del sinistro era dotato di appositi ribassamenti (buche coils) per lo stivaggio e la messa in sicurezza di quel tipo di carico (bobina di metallo) ed il ricorrente avrebbe dovuto accertarsi che il carico venisse messo in sicurezza nelle buche coils del semirimorchio e verificato l'inadeguato stivaggio avrebbe dovuto informare tempestivamente la propria datrice di lavoro prima di rimettersi in viaggio; il lavoratore resistente inoltre aveva tenuto una velocità troppo elevata tenuto conto delle dimensioni del carico, del manto stradale e della vicinanza all'incrocio, per cui la velocità adeguata avrebbe dovuto essere limitata a 30 km all'ora; il lavoratore inoltre era incorso in infrazioni del codice della strada in riferimento alla mancata distanza di sicurezza ed alla velocità nei pressi di un incrocio; all'epoca dell'assunzione il P^l era in possesso dell'abilitazione alla guida degli automezzi in dotazione dell'azienda, egli aveva già

altre volte effettuato consegne analoghe a quella del giorno del sinistro, egli era in possesso e conosceva il manuale operativo dell'azienda, egli aveva accettato di eseguire il compito affidatogli e la consegna dell'automezzo che già altre volte aveva guidato; i danni patiti dalla azienda ammontavano ad euro 27,334,62 al netto di Iva;

- deduce pertanto che le somme portate nel decreto ingiuntivo opposto 159/2012 (relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011) non sono dovute in quanto da portare in compensazione con le maggiori somme dovute alla società per i danni causati dal sinistro e le somme portate nel decreto ingiuntivo n. 234/12 RG in quanto il lavoratore non avrebbe diritto a tali somme atteso che era stato assente, dal 13/1/2012 al 17/2/2012 e dal 24/2/2012 al 27/2/2012;

- deduce per contro il ricorrente di non avere nessuna responsabilità in quanto il rullo di laminato di metallo (bobina) era stato caricato sul carro semirimorchio da addetti della ditta METINVEST TRAMETAL spa nel seguente modo: il rullo di metallo era stato precedentemente ingabbiato su di una struttura metallica rettangolare composto da tubature in ferro di circa 12 cm di diametro ciascuna, la gabbia era stata predisposta appositamente dalla ditta produttrice per garantire il bloccaggio della bobina, in tal modo la bobina ingabbiata non poteva essere collocata sui ribassamenti presenti nel semirimorchio in quanto la bobina era agganciata alla struttura metallica e quindi la base di appoggio della stessa sul semirimorchio era formata da tale struttura metallica; il lavoratore ma anche i propri colleghi di lavoro avevano sempre trasportato le bobine prodotte dalla METINVEST con le modalità descritte e la società ricorrente era conoscenza di tali circostanze; il ricorrente inoltre aveva assistito alle operazioni di carico della bobina ingabbiata; contesta il ricorrente di aver proceduto ad una velocità di 58 km/h all'ora in quanto come si evince dalla lettura del cronotachigrafo egli procedeva ad una velocità di circa 40 km/h; giunto nei pressi dell'incrocio stradale il ricorrente aveva dovuto frenare improvvisamente in quanto l'auto che lo precedeva aveva anch'essa improvvisamente frenato; e di non essere stato assente ingiustificato in quanto era stata la società a non assegnargli viaggi;

- ritiene questo Giudice che l'eccezione preliminare sollevata dal lavoratore resistente sia infondata sotto tre aspetti:

* l'art. 32 lettera B – punto n. 2 ccnl trasporti prevede che l'impresa la quale intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, la norma imponendo la preventiva adozione della sanzione

disciplinare prescinde dalla fondatezza o meno della stessa;

* in secondo luogo è stato provato che la sanzione disciplinare comminata, con lettera del 12/12/2011, è stata impugnata dal lavoratore con contestuale richiesta di costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 l. 300/70, che in data 16/1/2012 la DPL ha invitato l'azienda a nominare il proprio arbitro (vd. Doc. 8 lavoratore) tuttavia la società ha anche provato di aver depositato in data 24/1/2012 la lettera con la richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. con conseguente interruzione della procedura arbitrale, rimanendo sempre in facoltà del datore di lavoro di adire l'autorità giudiziaria;

* in terzo luogo, le altre questioni relative alla fondatezza della sanzione disciplinare – che in questo giudizio non è stata impugnata – non rilevano ai fini dell'annullamento della stessa ma attengono al merito dell'accertamento della responsabilità del ricorrente;

- ritiene questo giudice che il lavoratore resistente vada esente da responsabilità per le seguenti ragioni:

* ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta e, solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento (Cass. n. 18375 del 23/08/2006) ovvero è tenuto a provare di aver adottato la diligenza normativamente richiesta e, più in generale, la propria assenza di colpa (Cass. n. 13530 del 26/05/2008); ove peraltro, poiché non è possibile addossare al lavoratore subordinato una responsabilità che costituisca assunzione del rischio proprio dell'attività svolta dall'imprenditore, l'indagine relativa diretta ad accertare se l'evento dannoso subito dall'azienda sia correlato ad una condotta colposa del prestatore d'opera (sotto i profili della negligenza, dell'imprudenza o della violazione di specifici obblighi contrattuali o istruzioni legittimamente impartitegli dal datore di lavoro), deve ispirarsi al criterio direttivo non del parametro generale e costante della diligenza dell'uomo medio, ma quello della diligenza del dipendente in riferimento sia alla sua qualifica professionale sia alla natura delle incombenze affidategli, ed alle particolari difficoltà presentate dall'espletamento di queste (Cass. n. 1037 del 15/03/1977; Cass. 5250/1989);



* nel caso in esame è incontestabile che il danno subito dalla società ricorrente – riconducibile al danneggiamento della cabina motrice – sia dipeso dallo slittamento in avanti della bobina caricata sul semirimorchio, tuttavia non vi è prova della causa di tale slittamento ovvero non vi è prova se ciò sia dovuto alla non tenuta delle catene utilizzate per agganciare la gabbia in cui si trovava collocata e agganciata la bobina oppure ad un agganciamento errato di tali catene ovvero ad una condotta del lavoratore – frenata improvvisa – tale da imprimere una forza sufficiente a spezzare dette catene;

* appare infatti pacifico che la bobina – di cui sono pacifiche peso e dimensioni (ton. 70 e lunghezza di mt. 7,5) – sia stata caricata sul semirimorchio dagli operai della impresa produttrice, METINVEST TRAMETAL, già ingabbiata in una struttura in metallo la quale poi è stata agganciata al semirimorchio dal PC con delle catene;

* la società contesta che questa fosse una modalità corretta di carico ed afferma che il lavoratore resistente avrebbe dovuto utilizzare gli << appositi ribassamenti (buche coils)>> cioè buca per bobine - si tratta in definitiva di un rimorchio dotato di una sorta di "buca", chiusa a monte e a valle, nella quale la bobina viene collocata e rimane incastrata nella parte inferiore - oppure avrebbe dovuto avvertire la datrice di lavoro che il rullo era stato caricato con una modalità differente ed attendere istruzioni;

* tuttavia non è stata fornita prova alcuna da parte della datrice di lavoro di aver reso edotto il lavoratore resistente che questa era la sola e sicura modalità adottata dall'azienda per il trasporto delle bobine, tipo quella per cui è causa, mentre il manuale operativo nulla riporta in proposito;

* non vi è prova che il lavoratore avesse effettuato quel tipo di carico altre volte prima;

* dalla deposizione testimoniale di PC (vd. Udienza del 5/2/2013, pp. 6-7) è inoltre emerso che presso la METINVEST le bobine erano sempre state caricate nel modo oggetto di causa – cioè ingabbiate in apposite strutture prediposte dalla stessa METINVEST – tanto che i colleghi del PC avevano sempre trasportato le bobine in quel modo (<<... Questi rulli venivano appoggiati su una specie di gabbia con delle gru poi la gabbia veniva tenuta fissa con dei cunei di legno e poi l'autista ci metteva sopra per fissare il tutto o delle cinghie oppure delle catene, Dipendeva da che cosa c'era a disposizione sul camion, Queste gabbie sono fatte come una sella e sono aperte nella parte superiore, i cunei vengono utilizzati per tenere fermo il cilindro perché a volte queste gabbie la parte sotto non è modellata come il cilindro e allora per tenere fermo il

cilindro vengono messi questi cunei, ... La gabbia e il rullo vengono posti sul semirimorchio dagli operai della ditta TRAMETAL l'autista invece fissa il carico con le catene o con le cinghie, anche i cunei vengono messi dagli operai della ditta TRAMETAL, a volte non mettono i cunei ma mettono delle fascette che vengono poste sopra il cilindro ... L'autista aspetta che il cilindro con la gabbia vengano posti sopra il semirimorchio poi mette le cinghie o le catene e va via, ... Il rullo non poggia sulla fossa del semirimorchio, sta in aria e viene messo così perché altrimenti si rovina, Inoltre tante volte non entra nella fossa del semirimorchio perché la fossa del semirimorchio è troppo stretta c'è come un cono per cui se il rullo entra nella fossa del semirimorchio si rovina perché si toccano ferro con ferro, ...>>) nè è a dire che tale teste sia inattendibile – circostanza nemmeno rilevata dalla società – per non essere più lo stesso dipendente della società ricorrente ed aver pendenti denunce reciproche con il signor Ceccotto ;

* la società ricorrente inoltre non ha offerto alcuna prova contraria essendosi limitata ad indicare e citare come testimoni due soggetti – titolare e dipendente dell'autofficina che aveva proceduto alle riparazioni - che non erano assolutamente in grado di riferire sul punto;

* al lavoratore non sono state elevate contravvenzioni del codice della strada;

* non è nemmeno stata provata una condotta imprudente del P posto che dalle rilevazioni del rilevatore satellitare emerge che alle ore 12:56, ultimo dato registrato dal dispositivo, il lavoratore procedeva ad una velocità di 48 Km/h mentre dal disco cronotachigrafo emerge che lo stesso al momento del sinistro procedeva ad una velocità inferiore ai 40 Km/h e che ciò era avvenuto per tutta la durata del viaggio iniziato alle 12.10;

* non vi è prova alcuna che il lavoratore abbia frenato bruscamente;

* non può certo ritenersi sufficiente a provare che lo slittamento in avanti della bobina sia dipeso da una brusca frenata le mere considerazioni del teste Tu (vd. Udienza del 5/2/2013 pp. 4-5) nè la società ha mai chiesto di espletare C. t.u. al fine di ricostruire ed accertare le effettive cause del sinistro;

- deve pertanto rigettarsi la domanda di risarcimento danni.

Quanto all' opposizione ai decreti ingiuntivi nn. D.I. 159/12 e D.I. 234/12 si osserva:

- con il ricorso monitorio depositato il 23/2/2012 il P aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del D.I. n. 159/12 relativo alle retribuzioni dei mesi di ottobre-novembre – dicembre 2011 (pari ad euro 7.093, 45 + interessi e rivalutazione + spese di lite) e con successivo ricorso monitorio il

predetto P(aveva chiesto ed ottenuto l'emissione del D.I. 234/12 relativo alla retribuzione di gennaio 2012 (pari ad euro 1.698, 78 + interessi e rivalutazione + spese di lite) atteso che dalla busta paga erano state illegittimamente detratte assenze, che non vi erano state;

- la società ricorrente ha proposto opposizione deducendo quanto alle mensilità di ottobre – novembre – dicembre 2011 che la stessa le aveva portate in compensazione con quanto dovute a titolo di risarcimento dei danni per il sinistro del 4/11/2011 e quanto alla mensilità di gennaio 2012 che la stessa non era dovuta perchè il lavoratore era rimasto assente ingiustificato dal lavoro dal 13/1/2012 al 17/2/2012 e dal 24/2 al 27/2/2012;

- il lavoratore opposto ha contestato di essere tenuto al risarcimento del danno e di essere stato assente ingiustificato, ha dedotto essere stata la società ricorrente a non avergli attribuito viaggi nel periodo mentre lui si recava a rendere la prestazione; che in particolare al P(dopo il rientro dalle ferie natalizie intercorrenti tra la fine dell'anno 2011 e l'inizio dell'anno 2012, non furono più assegnati viaggi e ciò in particolare dal 11/1/2012;

- deve in primo luogo rigettarsi la richiesta di esame del teste Mattiuzzo atteso che la datrice di lavoro è stata libera di scegliere quali testi citare e ha deliberatamente scelto di citare due testi de relato, invece che il Mattiuzzo;

- deve altresì rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi per abuso di diritto, in quanto il lavoratore non è tenuto a sommare tutte le mensilità non pagate ma può agire allo scadere del mancato pagamento di ciascuna;

- l'opposizione è poi infondata in quanto si è rigettata la domanda di condanna del lavoratore opposto al risarcimento del danno per il sinistro del 4/11/2011;

- in secondo luogo dalla deposizione del teste DORIGO è emerso che la società – come tutte quelle del settore - opera assegnando ai lavoratori di giorno in giorno i viaggi da effettuare a mezzo telefono o sms; ciò può avvenire la sera prima o la mattina stessa del viaggio; a tal fine la società autorizza gli autisti a dormire sul camion all'esterno dell'azienda o nelle vicinanze, di talchè la mattina i lavoratori sono già lì perchè quasi tutti dormono lì; ha inoltre riferito il teste – sindacalista di SLAI COBAS – di aver seguito ed assistito il P(in relazione alla contestazione disciplinare relativa all'incidente del 4/11/2011 e alla omessa corresponsione delle retribuzioni di ottobre – novembre – dicembre 2011 nonchè gennaio e febbraio 2012, infine in relazione alla contestazione di assenza ingiustificata; il teste ha riferito di aver incontrato il ricorrente il giorno

prima o il giorno dopo il 3/2/2012 all'esterno dell'azienda, che in tale occasione il ricorrente aveva suonato il campanello del cancello e gli era stato detto che non c'erano viaggi e che lo avrebbero chiamato loro; il teste ha anche precisato che la richiesta di messa a disposizione era stata poi inoltrata con un certo ritardo in quanto il lavoratore non parlava bene in italiano ed era stato difficile capirsi al telefono; solo in occasione dell'incontro del 2 o 4/2/2012 il teste era riuscito a spiegare al Pⁱ che doveva mettere a disposizione la propria prestazione lavorativa inviando un fax; a tal fine il teste ha esibito il fax inviato al ricorrente presso una cartoleria e che il teste avrebbe dovuto poi inviare alla MATTIUZZO S.r.l. (vd. Udienza del 6/3/2013);

- ad avviso di questo Giudice anche dalle dichiarazioni delle testi addotte dall'azienda emerge che il Pⁱ non abbia lavorato nei periodi 13/1/2012 – 17/2/2012 e 24/2/2012 – 27/2/2012 non perchè assente ingiustificato ma perchè sospeso unilateralmente dal lavoro;

- invero la teste Vianello Katia – addotta dalla società – ha confermato che << gli autisti devono stare a disposizione per eseguire i trasporti quando questi vengono fuori. A volte può infatti accadere che si debba fare un trasporto alle 3.00 del pomeriggio che non era stato pianificato>>; che erano stati i titolari a dirle che nei periodi 13/1/2012 – 17/2/2012 e 24/2/2012 -27/2/2012 il ricorrente era rimasto assente ingiustificato e che lei era in grado di accorgersi che l'autista non aveva lavorato solo se il giorno prima lo aveva chiamato dando disposizioni per il giorno dopo e il giorno successivo vedeva dal GPS che non si era spostato ma per quanto riguardava il Pⁱ non era in grado di ricordare se nei suddetti periodi lo aveva chiamato alla sera e il giorno dopo lui non era partito;

- la teste Dall'Amico non ha riferito nulla di significativo limitandosi ad affermare che erano stati i titolari a dirgli che il lavoratore era stato assente ingiustificato;

- appare pertanto evidente da quanto riferito dalla Vianello che al Pⁱ nei periodi oggetto di causa non furono assegnati viaggi nonostante lo stesso fosse a disposizione (quest'ultima circostanza confermata dal teste Dorigo);

- quanto alla sottoscrizione della attestazione di attività svolta a norma del regolamento (CE) n. 561/2006 relativa la periodo 13/1/2012 – 17/2/2012 se ne rileva l'assoluta inattendibilità in quanto datata 20/1/2012;

- deve dunque anche rigettarsi l'opposizione ai DD. II 159/12 e 2134/12;

- deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la

soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 140/12

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente decidendo così provvede:

Rigetta le domande svolte con il ricorso rubricato al n. 426/12 RG e l'opposizione ai decreti ingiuntivi rubricata al n. 1082/12 RG con conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

Condanna la società MATTIUZZO S.r.l. Alla rifusione delle spese di lite in favore di P
T/ che liquida in euro 4000,00 (1100 + 600 + 1200 + 1100) oltre IVA e CPA come per legge.

Venezia, udienza del 17/4/2013

IL GIUDICE

dott. ssa Chiara Coppeta Calzavara

TRIBUNALE DI VENEZIA

DEPOSITA

Venezia, 17 APR 2013

CANCELLIERE

